



Città di Maglie

SETTORE III – SERVIZI FISCALI E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

Via Nicola Ferramosca, 4 – 73024 Maglie (LE) • Telefono centralino: 0836489111 • pec: protocollo.comunemaglie@pec.rupar.puglia.it • sito istituzionale: www.comune.maglie.le.it

Imposta Municipale Propria (IMU) - Anno 2024 SALDO

SI AVVISANO I CONTRIBUENTI

Il 16 DICEMBRE scade il termine per il versamento del SALDO dell'IMU dovuta per l'anno in corso, con conguaglio sulla prima rata.

Le aliquote IMU per l'anno 2024 sono state approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 28/12/2023 e pubblicate sul sito internet www.finanze.gov.it in applicazione dell'art. 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019.

Fattispecie	Aliquota
Altre fattispecie non previste di seguito – Aliquota ordinaria	10,90 per mille
Aree fabbricabili	10,50 per mille
Immobili accatastati in categoria C/1 e C/3 condotti dai titolari di un diritto reale sugli stessi per lo svolgimento rispettivamente di un'attività commerciale o artigianale	10,00 per mille
Abitazioni locare a canone concordato di cui alla legge 9 novembre 1998, n. 431 e loro pertinenze (contratti registrati)	10,90 per mille (a tale aliquota va applicata la riduzione del 25% in base all'art. 1 c. 754 della L. 160/2019 per cui l'aliquota finale è pari al 8,18 per mille)
Per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta nel territorio dello Stato, a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti in Italia, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in altro Stato di assicurazione (escluse pertinenze e con obbligo di presentazione della dichiarazione)	10,90 per mille (a tale aliquota va applicata la riduzione del 50% in base all'art. 1, c. 48-49, L. 178/2020 per cui l'aliquota finale è pari al 5,45 per mille)
Fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola purché abbiano il riconoscimento da parte dell'Agenzia del Territorio	0,60 per mille
Abitazione principale e relative pertinenze (A1, A8, A9) La detrazione va rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.	4,00 per mille
Detrazione abitazione principale solo A1, A8, A9	€ 200,00
Fabbricati destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (con obbligo di presentazione della dichiarazione)	Esenti dal 01.01.2022

DICHIARAZIONE IMU

Ai sensi del D.M. 29/07/2022, dell'art. 1, c. 769, L. 160/2019 e del Regolamento IMU vigente i soggetti passivi, nei casi previsti dalla legge e del vigente Regolamento IMU, devono presentare la dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

ABITAZIONE PRINCIPALE

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 209 del 12 settembre 2022, depositata il 13 ottobre 2022 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1^ serie speciale Corte Costituzionale n. 42 del 19/10/2022, ha dichiarato l'illegittimità di una parte delle disposizioni riguardanti i requisiti necessari ai fini dell'esenzione IMU a favore dell'abitazione principale. Sicché, in base a quanto disposto dall'art. 136 della Costituzione e dell'art.30 della Legge 87/1953, a decorrere dal 20/10/2022, giorno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della citata sentenza, ai fini del riconoscimento dell'esenzione prevista in materia della "vecchia" IMU (regolata dall'art.13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con legge 22 dicembre 2011, n. 214) e della "nuova" IMU (disciplinata dall'art.1, commi 738 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160) **rileva la dimora abituale e la contestuale residenza anagrafica unicamente del soggetto passivo IMU e non più la dimora abituale e la residenza anagrafica del suo nucleo familiare.**

VERSAMENTI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2024

Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori (D.Lgs. 06/12/2011 n.201, art.13 comma 4):

- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;
- 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5.

Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. (D.Lgs. 30/12/1992 n°504).

Il versamento deve eseguirsi a mezzo modello F24 (sezione IMU e altri tributi locali), utilizzando i codici tributo sotto indicati o, in alternativa, con apposito modello di conto corrente postale n. 1008857615 intestato "Pagamento IMU". Il codice COMUNE per il Comune di Maglie è E815.

DESCRIZIONE	CODICE IMU
IMU – Abitazione principale (A1, A8, A9)	3912
IMU- Altri fabbricati	3918
IMU - Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO	3925
IMU - Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - COMUNE	3930
IMU - Aree fabbricabili	3916
IMU - Beni Merce	3939

L'IMPORTO MINIMO PER L'INTERO ANNO AL DI SOTTO DEL QUALE NON SI EFFETTUANO VERSAMENTI È PARI AD € 4,00.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti il personale dell'Ufficio Tributi, sito in Via N. Ferramosca n. 4, è a disposizione dei contribuenti ai seguenti contatti: tel. n. 0836489111 - pec: protocollo.comunemaglie@pec.rupar.puglia.it

Questo manifesto, in relazione al disposto dell'art. 32 – comma 1 – della Legge n. 69/2009 è inserito anche nel sito web istituzionale di questo Comune www.comune.maglie.le.it dove è presente, nella sezione "LINK UTILI", il software online per il **CALCOLO IMU 2024**.

Maglie, 25 novembre 2024

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
dr.ssa Luigina CAZZETTA

IL SINDACO
dr. Ernesto TOMA